APPROFONDIMENTO CIVILE

Registro elettronico ignorato, bocciatura confermata (TAR Perugia n. 674/2025)

Data pubblicazione: 21/10/2025

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

C'è chi **controlla il registro elettronico come fosse la Borsa di Wall Street**, e chi invece **lo apre solo quando arrivano le pagelle**, e con la stessa faccia di chi scopre di aver perso tutto in un investimento azzardato.

Nel caso in commento, la vicenda ha dell'incredibile (ma anche del prevedibile, a dire il vero): **un alunno di prima media non è stato ammesso alla classe successiva dopo aver collezionato ben cinque insufficienze.**

I genitori, indignati, hanno impugnato il provvedimento, sostenendo che **la scuola non avesse attivato strumenti di recupero adeguati** e che **le comunicazioni non fossero state chiare o sufficienti.**

Eppure, dalle carte è emerso un dettaglio che fa più male di un 4 in matematica: **tutte le segnalazioni erano state regolarmente pubblicate sul registro elettronico.**

Solo che... **nessuno le aveva lette.**

REGISTRO ELETTRONICO CME STRUMENTO DI COMUNICAZIONE SCUOLA FAMIGLIA

Negli ultimi anni, il registro elettronico ha sostituito il vecchio libretto delle giustificazioni e le comunicazioni cartacee. Non si tratta di un servizio accessorio, ma dello **strumento ufficiale di dialogo scuola-famiglia**, come ribadito da numerose pronunce amministrative.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

La giurisprudenza ha chiarito che, se i genitori non consultano il registro, **non possono poi lamentare di non essere stati informati**. In altre parole: l'onere della scuola è caricare tempestivamente avvisi e note, l'onere della famiglia è leggerli con costanza.

LA DECISIONE DEL TAR UMBRIA

Il Collegio ha respinto il ricorso, osservando che:

- l'alunno aveva riportato insufficienze già dal primo quadrimestre;
- la scuola aveva attivato corsi pomeridiani di recupero, ma la famiglia lo aveva iscritto solo a quello di italiano, ignorando matematica e altre materie critiche;
- i genitori avevano fatto scarso uso dei colloqui con i docenti e non avevano letto con regolarità le annotazioni sul registro elettronico.

CONCLUSIONI

Naturalmente, lo si precisa a scanso di creare equivoci, l'alunno non è stato bocciato perché i genitori non hanno controllato il registro elettronico – sarebbe troppo anche per questa società ipertecnologica – ma per il rendimento scolastico insufficiente.

Avv. Laura Buzzerio Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico "Il periscopio del diritto".

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati